

Danni morali per vacanza rovinata

Corte di giustizia europea (sezione VI) 12.3.2002, causa C-168/00

Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Risarcimento del danno morale

Nell'ambito dei viaggi turistici, il risarcimento del danno per il mancato godimento della vacanza ha per i consumatori un'importanza particolare. Per questo l'art. 5 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso".

Nel caso di specie una famiglia austriaca aveva acquistato un viaggio (con soggiorno) "tutto compreso" per un periodo di due settimane. Circa otto giorni dopo l'inizio del soggiorno la figlia di dieci anni accusava sintomi di un'intossicazione da salmonella. Tale intossicazione era imputabile alle vivande servite nel villaggio. La malattia, che continuava dopo la fine del soggiorno, si manifestava con accessi di febbre per più giorni, problemi circolatori, diarrea e vomito assieme a stati di ansietà. I genitori dovettero assistere la bambina fino al termine del soggiorno. Molti altri clienti del club si erano ammalati, presentando gli stessi sintomi.

Nella causa instaurata dalla famiglia nei confronti degli organizzatori, il giudice di primo grado respingeva la domanda, eccedente a quella derivante da sofferenze fisiche, fondata sul risarcimento del danno morale per il mancato godimento della vacanza. Egli sosteneva infatti che le sensazioni spiacevoli provocate dalla delusione sono da qualificare come danni morali, ma non possono formare oggetto di indennizzo, in quanto nessuna legge austriaca prevede espressamente il risarcimento di un danno morale di tale natura.

Il giudice di Appello, adito successivamente, condivideva tale punto di vista, ma riteneva che l'applicazione dell'art. 5 della direttiva potesse condurre ad una diversa soluzione. Rilevava infatti che, anche se una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, un giudice nazionale nell'applicare il diritto nazionale è tenuto ad interpretare le disposizioni di diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato da questa perseguito.

Ma, ritenendo che la formulazione dell'art. 5 della direttiva non fosse sufficientemente precisa per consentire di trarne una conclusione certa per quanto riguarda il danno morale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se l'art. 5 della direttiva del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, debba essere interpretato nel senso che è in linea di principio dovuto l'indennizzo a fronte di domande di risarcimento di danni morali". Come si è visto la Corte decideva in favore della soluzione affermativa.

NOTA SENTENZA:

Una conferma confortante ma con scarsa capacità espansiva.

La sentenza della Corte è stata salutata con un certo entusiasmo, ben comprensibile se si pensa all'importanza sempre maggiore che assume nella vita dei consociati il periodo delle vacanze. Il fatto che sempre più si riduca il tempo in cui si può "staccare la spina", rende il momento delle ferie un momento a cui si anela carichi di aspettative e di speranze che, qualora vengano deluse per via di disguidi o accidenti, provocano forti stress psicologici.

Per questi motivi leggere una sentenza che consacra, con le formule asettiche ma rassicuranti del diritto, tale esigenza non può che rincuorare chiunque, visto che tutti, direttamente o indirettamente,

abbiamo subito qualche privazione o almeno qualche restringimento delle nostre pretese di vacanza pacifica.

Superato l'entusiasmo iniziale è però necessario leggere la sentenza con più attenzione cercando di focalizzare quali conseguenze concrete, *id est* giuridiche, possano dipanarsi dall'applicazione di tale decisione.

La sentenza enuncia sostanzialmente due principi:

- 1) Tra i danni morali sono comprensibili quelli derivanti dal mancato godimento delle ferie annuali
- 2) Tra i danni a cui si riferisce la direttiva sui viaggi "tutto compreso" sono compresi i danni morali

Da queste due premesse nel caso di specie si perveniva alla conclusione che, nel contesto di un viaggio tutto compreso, fosse risarcibile il nocumento, morale in quanto psicologico, subito in conseguenza del mancato godimento del periodo di villeggiatura per cause imputabili all'organizzatore (in specie l'aver servito cibo avariato costringendo la bimba a letto e i genitori al suo capezzale per tutta la durata della vacanza).

Purtroppo però la sentenza non sembra gettare nessun seme che possa far germogliare posizioni soggettive rilevanti al di fuori degli stretti limiti della fattispecie in esame.

Infatti, anche in assenza di una consacrazione a così elevati livelli giurisdizionali, il fatto che possa configurarsi come danno morale quello derivante dallo stress causato da una vacanza rovinata non trovava particolari ostacoli nemmeno in precedenza.

Non bisogna infatti intendere che sia il fatto, in sé, che la vacanza sia stata rovinata ad configurare un danno morale. Ciò che integra danno morale è e rimane invece la sofferenza psicologica subita dal soggetto in conseguenza a tale grave privazione.

Un'interpretazione di tale foggia è indispensabile al fine di lasciar salda la risarcibilità dei danni morali causati da circostanze diverse. Il

fallimento di un importante viaggio di lavoro, ad esempio, potrebbe causare uguale o maggiore patimento psicologico; per questo è necessario tener presente che è lo stress patito, e non la vacanza rovinata, a dover essere risarcito come danno morale.

Rimane comunque il fatto che tale pronuncia, dando forte rilevanza a quegli stati di disagio e di delusione, causato dal mancato o il cattivo adempimento di certi tipi di obbligazione, come quelle inerenti ai viaggi di svago e vacanza, conferma implicitamente che lo stress psicologico, comunque causato, può costituire danno morale.

E forse proprio questa conferma subliminale è il miglior merito della sentenza in esame.

Di nuovo però non bisogna lasciarsi trasportare da sopravvalutazioni, e, soprattutto, non bisogna pensare che d'improvviso abbia fatto irruzione nel nostro ordinamento un inviolabile diritto alla vacanza tranquilla, opponibile a chiunque ostacoli, con qualsivoglia inadempimento contrattuale, il nostro periodo di riposo.

Non si deve dimenticare, infatti, che i danni non patrimoniali, ossia i danni morali, per il combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., sono risarcibili solo quando derivano da un fatto illecito costituente reato e consistente in un turbamento ingiusto dello stato d'animo o in uno squilibrio o riduzione delle capacità intellettive della vittima¹.

Il fatto dunque che la direttiva configuri il danno da vacanza rovinata come un danno morale riduce fatalmente l'opponibilità del diritto in questione ai soli soggetti che ne comprimano il godimento commettendo reato, oppure, per altra via, a coloro i quali si siano obbligati specificatamente in tal senso.

Ed è proprio su questa ultima via che si muove la Corte di giustizia per fondare la risarcibilità del danno da vacanza rovinata nel caso in questione, quando afferma che - nei viaggi "tutto compreso" - tra i danni che gli organizzatori devono eventualmente risarcire sono compresi

¹ Per una recente conferma di tale assunto del tutto pacifico vd. Cass. civ., sez. III, 24.5.2001, n. 7075.

anche quelli morali. In questo modo però si ascrive ai soli soggetti che organizzino tal tipo di viaggi il dovere di risarcimento dei danni da vacanza rovinata.

Tale circostanza, anche se può placare gli entusiasmi dei più è, ad un'analisi più attenta, del tutto ragionevole.

Non è, infatti, sostenibile che tale pretesa ad una vacanza pacifica si configuri come un diritto opponibile a qualsiasi soggetto che, nel contesto di un semplice rapporto obbligatorio, impedisca, col suo parziale o mancato adempimento, il pieno godimento delle altrui ferie estive.

Se così fosse si potrebbero citare in giudizio per la rifusione del danno da vacanza rovinata il tassista che sbaglia destinazione, il ristoratore che ci serve cibo avariato, il gelataio che usa latte scaduto, per il solo fatto che abbiano con il loro cattivo adempimento nuociuto al sereno svolgimento del nostro agognato periodo di riposo. E' invece evidente che tali soggetti non possono essere chiamati a rispondere per tale eventualità in quanto non si sono obbligati specificatamente a portare a buon fine, in tutto e per tutto, le nostre vacanze.

Gli organizzatori dei viaggi tutto compreso al contrario, e ciò lo conferma la sentenza della Corte di Giustizia, assumono un'obbligazione ulteriore con effetto per così dire pervasivo rispetto alle varie obbligazioni specifiche in cui il rapporto si articola, tale obbligazione consiste proprio nell'impegnarsi affinché il periodo di villeggiatura dei propri clienti vada buon fine in ogni suo aspetto. Ed è esclusivamente da tale peculiare componente del rapporto, che scaturisce l'obbligo di risarcire anche i danni morali, nella specie danni da vacanza rovinata. Per questo l'opponibilità del presunto diritto alla tranquilla vacanza appare del tutto limitata ai soggetti a cui la direttiva si riferisce.

Se dunque, dopo l'arrivo della sentenza in esame, sarà difficile escludere che tra i danni morali siano compresi quelli derivanti dallo stress per il

mancato godimento delle ferie annuali, rimarranno ugualmente angusti i confini in cui la risarcibilità di tali danni si potrà effettivamente far valere.

Lorenzo Zirilli